



# COMUNE DI PORTO AZZURRO

PROVINCIA DI LIVORNO

ORDINANZA N. 28 DEL 27 MARZO 2020

OGGETTO: Art. 86, comma 1 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. ESTUMULAZIONI ORDINARIE DI N. 66 SALME DEPOSTE NEI LOCULI SITI NEL BLOCCO N. 3 DEL CIMITERO COMUNALE.

## I L S I N D A C O

PREMESSO che con D.P.R. n. 285 del 10/09/1990 è stato emanato il Regolamento di Polizia Mortuaria, tuttora vigente;

VISTI gli artt. 65, 66, 68, 69 e 70 del Regolamento Comunale per i Servizi di Polizia Mortuaria e del Cimitero Comunale, approvato con delibera di C.C. n. 118 del 29/11/2007 e modificato con delibera di C.C. n. 78 del 27/11/2009;

VISTI gli articoli 82 e 86, del D.P.R. 285/1990 che attribuiscono al Sindaco i compiti di regolazione, in via ordinaria, delle estumulazioni allo scadere delle concessioni;

VISTI gli articoli 50 e 54 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO altresì il D.P.R. n. 254/2003;

VISTE le circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993 e n. 10 del 31.07.1998;

VISTA la legge n. 130 del 30/03/2001 con la quale sono state introdotte disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri;

VISTA la Legge Regionale Toscana n. 29/2004;

VISTA la Legge Regionale Toscana n. 66/2013;

VISTO il disposto del comma 7-bis dell'art. 1 della legge n. 26 del 28.02.2001, circa i casi di onerosità o meno delle operazioni cimiteriali e della cremazione;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n° 14 del 25.02.2004 "Regolamento per la gestione e la riduzione dei rifiuti in ambito cimiteriale";

ACCERTATO che per le salme tumulate nel Blocco n. 3 del cimitero comunale, sono già trascorsi gli anni previsti dalla legge per il turno di mineralizzazione e che pertanto si può procedere alle estumulazioni ordinarie;

RICONOSCIUTO che nel caso di rinvenimento di resti mortali non mineralizzati, in base alle normative e alle circolari succitate, all'avente titolo (eredi o parenti più prossimi individuati ai sensi degli art. 74, 75, 76 e 77 del C.C.) è consentito procedere **a proprie spese**;

- alla inumazione dopo aver creato le condizioni per facilitare la ripresa dei fenomeni di scheletrizzazione anche sostituendo le casse originarie con contenitori di materiale biodegradabile e con l'eventuale addizione di sostanze biodegradabili capaci di favorire i processi di scheletrizzazione;
- alla cremazione dei resti previa acquisizione della richiesta del coniuge o in mancanza del parente più prossimo;
- alla cremazione per irreperibilità o disinteresse dei familiari atteso che il disinteresse vale come assenso alla cremazione;
- alla tumulazione in altro loculo con possibilità di aggiungere al resto mortale particolari sostanze favorevoli la scheletrizzazione;
- a trattamenti diversi da quelli stabiliti in via generale dal Sindaco, assumendone gli oneri relativi;

VISTA l'urgenza di procedere ai lavori di estumulazione presso il cimitero comunale di Porto Azzurro a causa della criticità dovuta alla limitata disponibilità di loculi necessari alle normali operazioni di tumulazione;

CHE, pertanto, è indispensabile procedere alle estumulazioni ordinarie di n. **66** salme, occupanti il **Blocco n. 3**, sito nel cimitero di Porto Azzurro, nonché alla eventuale successiva riduzione dei resti mortali, nel rispetto dell'art. 87 del D.P.R. n. 285/1990;

CONSIDERATO che dette operazioni cimiteriali di estumulazione ordinarie sono eseguite necessariamente per rendere disponibili nuovi manufatti cimiteriali, al fine di riutilizzare il patrimonio cimiteriale, secondo il principio della rotazione, consentendo così il corretto utilizzo della disponibilità del patrimonio esistente;

TENUTO CONTO che detta procedura d'estumulazione ordinaria sarà eseguita solo ad avvenuta pubblicazione della presente ordinanza affissa per giorni 60 presso l'Albo Pretorio;

CHE l'Ufficio di Stato Civile del Comune, con l'**allegato "A"** facente parte integrante della presente ordinanza, rende nota la lista dei defunti di prossima estumulazione e la data del decesso, posti all'interno del succitato **Blocco n. 3**;

RITENUTO di dover provvedere di conseguenza,

### ORDINA

- 1) per le motivazioni di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, le estumulazioni ordinarie di n. **66** salme contenute nei loculi siti nel **Blocco n. 3** del Cimitero di Porto Azzurro, individuate nell'**allegato "A"**;
- 2) che le operazioni di estumulazione, nonché delle eventuali traslazioni o cremazioni, siano eseguite negli orari di funzionamento del servizio cimiteriale comunale, sino alla conclusione delle operazioni cimiteriali salvo esigenze di servizio, anche in assenza dei congiunti, adottando ogni cautela necessaria ad evitare situazioni di disagio ai parenti dei defunti, nel pieno rispetto delle salme estumulate;
- 3) che l'inizio delle operazioni di estumulazione, salvo emanazione di ulteriori provvedimenti, avranno inizio 60 giorni dopo la pubblicazione della presente ordinanza;
- 4) è disposta la presa di possesso, dei suddetti loculi che rimarranno vuoti dopo le estumulazioni ordinarie;
- 5) di impegnare l'Ente alla individuazione e collocazione in cellette ossario, con oneri a carico dei familiari richiedenti, dei resti mortali che verranno estumulati;

- 6) le salme non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero, verranno collocate nell'ossario comune;
- 7) qualora venissero rinvenuti resti mortali non mineralizzati durante le operazioni delle suddette estumulazioni, gli stessi potranno essere avviati a cremazione:
  - nel caso di assenso di o richiesta da parte del parente più prossimo;
  - nel caso di irreperibilità o manifesto disinteresse dei familiari dopo 60 giorni naturali e consecutivi da quello di pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio del Comune. Le ceneri saranno conservate in un deposito temporaneo nel cimitero ed ivi conservate per mesi 12 ai fini della loro destinazione finale a richiesta dei familiari. Trascorsi 12 mesi le ceneri saranno disperse nel cinerario comunale;
  - qualora i familiari manifestino contrarietà alla cremazione i resti potranno essere inumati nel cimitero comunale con le modalità indicate nelle premesse;
- 8) le operazioni di estumulazioni, nonché di traslazione dovranno eseguirsi sotto la stretta osservanza di tutte le norme e prescrizioni contenute nel D.P.R. n. 285/90 e alle stesse dovrà assistere il custode del cimitero.

### INVITA

I familiari di tutti i defunti tumulati nel Blocco n. 3, oggetto delle estumulazioni, a recarsi o a contattare l'Ufficio di Stato Civile di questo Comune per disporre sulla destinazione dei resti mortali dei congiunti;

### INFORMA

**CHE le operazioni di estumulazioni ordinarie di ogni salma sono a titolo gratuito solo nel caso in cui i familiari ritengano di doversi avvalere dell'uso dell'ossario comune ed a titolo oneroso in tutti gli altri casi;**

CHE in caso di disinteresse o verificata l'irreperibilità dei parenti, il Comune provvederà d'ufficio a depositare nell'ossario comune i resti ossei rinvenuti, previa conservazione nella Sala Mortuaria degli stessi per almeno 90 giorni consecutivi dalla data di estumulazione;

CHE le informazioni dettagliate in merito alle procedure, al giorno preciso in cui verranno eseguite le singole operazioni ed ai costi, potranno essere reperite presso l'Ufficio di Stato Civile di questo Comune dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30, oppure telefonando al numero 0565 921634 così come scrivendo telematicamente al seguente indirizzo email: [anagrafe@comuneportoazzurro.li.it](mailto:anagrafe@comuneportoazzurro.li.it);

La presente ordinanza costituisce avviso alla cittadinanza di quanto sopra predetto e pertanto alla stessa deve essere data la massima pubblicità, non solo pubblicandola nell'Albo Pretorio on line e nel sito internet del Comune di Porto Azzurro, ma anche mediante manifesti da pubblicare in luoghi pubblici, comunicati stampa e appositi avvisi da mettere sia all'ingresso del cimitero che direttamente sul Blocco n. 3, oggetto delle suddette estumulazioni;

Avverso al presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale davanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199, territorio entro 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.



IL SINDACO  
DR. MAURIZIO PAPI